

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 352}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELFINO, TRANTINO, CERULLO, NICOSIA, DEL DONNO

Presentata l'11 agosto 1976

Estensione delle norme per il riconoscimento della validità degli esami compiuti presso l'accademia della Guardia di finanza nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ben noto l'alto livello tecnico e scientifico dell'accademia della Guardia di finanza, la severità degli studi, la profondità con la quale vengono affrontate le discipline finanziarie e giuridiche.

Non vi è dubbio, quindi, che gli insegnamenti dell'accademia della Guardia di finanza abbiano da tempo raggiunto il livello degli studi universitari e che si rende opportuno arrivare ad un'osmosi, oggi limitata ai docenti, anche nei confronti degli allievi dell'accademia con il mondo universitario.

In passato l'accademia della Guardia di finanza dava agli allievi una preparazione prevalentemente pratica e questa è la ragione per la quale, a differenza di accademie di altre armi, non si è addivenuti ad un'equiparazione tra gli esami effettuati in questa scuola e gli esami universitari. Tale impostazione di studio ormai da decenni è stata superata ed oggi

non è possibile scindere la preparazione scientifica e teorica dall'esperienza pratica nelle materie finanziarie per cui in ambedue i settori si è pervenuti ad una totale identificazione dei sistemi di insegnamento.

Appare quindi ingiustificato che l'accademia della Guardia di finanza sia l'unica fra tutte le altre accademie militari a non godere dell'equiparazione dei propri corsi a quelli universitari, obbligando spesso gli allievi a ripetere nell'ambito degli atenei esami già superati all'accademia.

Affidiamo pertanto all'approvazione degli onorevoli colleghi questa proposta di legge affinché venga superata questa situazione anomala e sia data giusta equiparazione della massima scuola dell'« Arma dotta » agli istituti universitari, perché ciò trova corrispondenza nella realtà delle cose e supera una ingiustificata carenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il riconoscimento della validità degli esami previsto dalla legge 20 novembre 1971, numero 1095, è esteso agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari dell'accademia della Guardia di finanza, a far tempo dall'anno 1958.

All'atto dell'iscrizione alle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio il riconoscimento della validità degli esami di cui agli articoli 1 e 3, tabella A - parte II della citata legge, è subordinato al possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al relativo corso di laurea, nonché alla condizione che l'insegnamento di queste materie sia stato svolto presso l'accademia della Guardia di finanza da docenti universitari.